

COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE (Provincia di Verona)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, SITI IN RONCO ALL'ADIGE – CAPOLUOGO – P.ZZA DEL MILITE IGNOTO, PRINI DI RILEVANZA ECONOMICA

L'anno \_\_\_\_ (\_\_\_\_), il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_), del mese di \_\_\_\_\_ con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra le sottoscritte parti:

- il COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE, avente sede legale a Ronco all'Adige – P.zza Roma, n. 1 Cod. Fisc. 80007680236 – P. IVA 01408400230, rappresentato dall'Arch. Federica Aldegheri in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia Pubblica del Comune, che rappresenta ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in forza del provvedimento sindacale prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di seguito denominato anche solo “Comune” o “Amministrazione” o “Concedente”

e

- la Società \_\_\_\_\_, avente sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, di seguito denominata anche solo “Aggiudicatario/a” o “Gestore” o “Concessionario”

PREMESSO CHE:

- 1) con atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia Pubblica n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata indetta procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi del Comune di Ronco all'Adige per il periodo dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, con possibilità di proroga per cinque anni e quindi fino al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- 2) all'esito dell'espletamento della procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, è risultata aggiudicataria con il punteggio di \_\_\_\_\_ e con un'offerta di importo pari ad € \_\_\_\_\_ (iva esclusa) sul prezzo posto a base di gara;
- 3) la suddetta offerta è risultata vantaggiosa e congrua per l'Amministrazione;
- 4) con atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia Pubblica n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio alla suddetta Ditta;
- 5) la spesa è finanziata come indicato nel richiamato atto di Determinazione n. \_\_\_\_\_;
- 6) non vi sono oneri per la sicurezza collegati a rischi da interferenze nell'esecuzione del presente servizio;
- 7) il Codice CIG rilasciato dall'Anac è \_\_\_\_\_
- 8) come stabilito nell'atto di Determinazione n. \_\_\_\_\_ e negli atti di gara, il Comune ha provveduto alla consegna urgente del servizio a decorrere dal giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ nelle more della stipula del presente contratto,
- 9) l'aggiudicatario ha presentato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e sono state effettuate le ulteriori verifiche da parte dell'Ufficio, con esito favorevole;
- 10) è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito alla Ditta aggiudicataria;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 –FINALITA' DELLA CONCESSIONE E PRINCIPI

L'Amministrazione comunale intende procedere all'affidamento in gestione di un bene comunale destinato a pubblico servizio, patrimonio indisponibile dell'Ente di rilevanza cittadina e privo di rilevanza economica, in ottemperanza al codice degli appalti (D.Lgs 36/2023).

Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione dei cittadini e degli organismi che svolgono attività sportive di pubblico interesse.

Gli impianti sportivi concessi sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa, sportiva e sociale per la cittadinanza.

La concessione in oggetto ha lo scopo di promuovere un utilizzo sistematico degli spazi insistenti all'interno degli impianti sportivi, attraverso la realizzazione di un progetto di gestione che preveda lo svolgimento di attività sportive e ricreative nell'ambito dello sport soddisfacendo le esigenze e le aspettative di fasce sempre più ampie di popolazione.

La gestione degli impianti deve essere improntata a criteri di efficacia ed efficienza, economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole e deve tendere alla integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo della cultura del rispetto per l'ambiente e per la cosa pubblica

#### ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'oggetto della concessione è l'affidamento della gestione ed utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Ronco all'Adige posti in Piazza del Milite Ignoto.

La procedura è finalizzata ad individuare il soggetto in grado di garantire l'uso ottimale dell'impianto sia sul piano gestionale, sia per la promozione di attività sportiva attinente alla destinazione d'uso dello stesso, e prevalentemente rivolta ai settori giovanili.

Per gestione si intende provvedere a:

- servizio di custodia, senza interruzioni, degli impianti affidati;
- apertura e alla chiusura delle strutture;
- controllo degli accessi alle strutture e alle diverse attività ivi previste;
- mantenimento igienico sanitario degli ambienti;
- manutenzione ordinaria degli spazi;
- assunzione in proprio di tutte le spese connesse e/o annesse alla gestione complessiva dell'impianto, comprese le utenze e la fornitura di materiali per gli interventi di manutenzione ordinaria;
- ampia diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti;
- promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra attività motoria e benessere psico-fisico;
- sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e la valorizzazione del tempo libero dei cittadini e l'etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza;
- gestione e promozione in autonomia di attività sportiva e di attività fisica (corsi ginnastica, partite di campionato, tornei, ecc.).

E' vietata la cessione totale o parziale della gestione degli impianti in oggetto, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.

Gli impianti vengono dati in concessione nelle condizioni di fatto e di diritto e di conservazione in cui si trovano al momento dell'indizione della gara

#### ART. 3 – DURATA e OPZIONI

La durata della concessione è di cinque anni con decorrenza dalla stipula del contratto.

Il concessionario può recedere con preavviso di 6 mesi da comunicarsi per iscritto al Comune di Ronco all'Adige.

La durata della concessione è prorogabile per un ulteriore periodo di anni 5 (cinque), alle medesime condizioni e a giudizio insindacabile dall'Amministrazione, con atto scritto da inviarsi al Concessionario almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, qualora la gestione sia risultata soddisfacente.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

#### ART. 4 - CANONE

L'affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi è a titolo gratuito (l'Ente non percepisce canoni).

## ART. 5 – CONTRIBUTO ANNUO

L'importo del corrispettivo annuale per la gestione degli impianti sportivi rispetto al quale il concorrente ha formulato l'offerta migliorativa in euro è fissato in complessivi €. \_\_\_\_\_.  
Pertanto, l'importo complessivo contrattuale è pari ad €. \_\_\_\_\_ - (diconsi euro \_\_\_\_\_).

Il corrispettivo *de quo* è innanzitutto corrisposto come contropartita per il servizio di gestione degli impianti sportivi di cui trattasi garantito dall'affidatario (con gli impianti sportivi, patrimonio indisponibile dell'Ente, che hanno tra l'altro un indiscutibile valore anche di carattere sociale). Inoltre, il contributo medesimo viene erogato anche in considerazione delle tariffe applicate dall'affidatario, che non determinano profitto, in quanto stabilite per far fronte ai soli costi vivi di gestione. Viene, altresì, valutato anche l'impegno sociale del gestore, considerate le gratuità e/o le riduzioni che quest'ultimo si impegna a garantire per particolari categorie di utenti c.d. svantaggiati.

Il pagamento del prezzo annuale, come risultante dal ribasso applicato all'esito della gara, avverrà in n. 4 rate trimestrali posticipate, pari al 25% ciascuna. Il pagamento dell'ultima rata trimestrale potrà avvenire solo previo benestare del Comune a seguito di verifica, con esito positivo, della rendicontazione

## ART. 6 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Nella gestione degli impianti e nella programmazione delle attività il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le condizioni, gli obblighi e le modalità previsti negli atti di gara e nei relativi allegati oltre che nel presente contratto.

Il Concessionario è altresì tenuto all'osservanza di ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della concessione, se ed in quanto applicabile. Il complesso sportivo dovrà funzionare tutto l'anno, secondo le modalità concordate con gli uffici comunali all'uopo preposti. L'impianto dato in gestione dovrà comunque consentire le prenotazioni provenienti dai richiedenti garantendo le aperture nei seguenti orari minimi, dal lunedì al sabato dalle \_\_, \_\_ alle \_\_, \_\_ e la domenica dalle \_\_, \_\_ alle \_\_, \_\_, fatti salvi e rispettati i più ampi orari proposti dal Concessionario nella proprio offerta tecnica. Il concessionario potrà ampliare ulteriormente gli orari di apertura rispetto a quelli minimi richiesti e a quelli, maggiori, eventualmente indicati in sede di offerta in gara, previa comunicazione all'Amministrazione Concedente.

Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il benestare dell'Amministrazione, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza dalla stessa.

Il Concessionario non può variare la destinazione d'uso degli impianti o di loro parti né apportare modifiche alle strutture, senza preventiva autorizzazione del Comune.

Le pertinenze di servizio possono essere utilizzate dal Concessionario come sede societaria/dell'associazione, costituendo un apposito ufficio in cui devono essere conservati i bollettari, i registri ed ogni altra documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione potrà essere visionata in ogni momento dal Comune, a mezzo di personale preposto.

L'uso degli impianti deve essere aperto a tutti i cittadini. Il Concessionario conviene con l'Amministrazione Comunale che gli impianti dovranno mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero dovranno essere realmente aperti alla comunità e all'intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro).

Il Concessionario è tenuto a garantire, senza eccezioni ed in modo tassativo, pena la risoluzione della concessione ed il conseguente risarcimento danni, per ogni stagione sportiva, la riserva di utilizzo degli impianti a favore delle associazioni e/o società sportive di Ronco all'Adige (settore giovanile e dilettanti) che ne facciano richiesta, per l'espletamento delle seguenti attività:

- a- partecipazione alle gare di campionati e/o di competizioni ufficiali agonistiche;
- b- attività di preparazione all'attività agonistica, attività di allenamento, gare non ufficiali, corsi di avviamento alle attività sportive, etc., attraverso la messa a disposizione degli impianti per un ammontare minimo di n. 3 ore giornaliere nella fascia oraria compresa tra le ore \_\_. \_\_ e le ore \_\_. \_\_ (compatibilmente con la possibilità di utilizzo in orario serale delle diverse strutture degli impianti) per la durata dell'intero arco settimanale intercorrente tra il lunedì ed il venerdì compreso, per tutta la durata della concessione in oggetto.

I soggetti utilizzatori delle strutture sono tenuti a corrispondere al Concessionario le tariffe per l'utilizzo stabilite dalla Giunta Comunale durante il periodo di durata dell'affidamento.

Il Concessionario è tenuto al rispetto delle tariffe massime e delle ulteriori condizioni così come stabilite dalla Giunta Comunale.

Il Comune potrà usufruire degli impianti sportivi per esigenze proprie e per manifestazioni extra sportive per un minimo di n. 10 e fino ad un massimo di n. 20 giornate gratuite all'anno per manifestazioni all'interno degli impianti sportivi.

In tutte le strutture dovranno essere ben visibili gli orari di utilizzo delle stesse. Gli orari di ciascuna struttura dovranno essere comunicati al Comune per la pubblicazione sul sito istituzionale. In caso di concomitanza di manifestazioni sportive, verrà accordata prelazione per la scelta di data e orario alle associazioni sportive comunali, previo accordo con il Concessionario.

#### ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'affidatario, oltre al pagamento del canone di cui sopra, dovrà altresì:

- a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa, nonché fornire la disponibilità degli impianti per quelle iniziative che siano atte a promuovere lo sport che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, in corso d'anno, con il limite massimo di n. 20 giorni per ciascuna annualità, escluse eventuali manifestazioni scolastiche;
- b) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che fossero eventualmente organizzate dal Comune di Ronco all'Adige; il numero massimo di spettatori ammessi sarà calcolato secondo le vigenti normative, in relazione anche alle uscite di sicurezza esistenti ed alla loro massima capacità di deflusso;
- c) assicurare la puntuale apertura dell'impianto secondo gli orari che fossero disposti e comunicati dal Comune di Ronco all'Adige;
- d) comunicare al Comune, entro 15 giorni dalla consegna degli impianti:
  - il nominativo del Responsabile degli impianti e della sicurezza (addetti antincendio, pronto soccorso, ecc...);
  - nominativo operatori/addetti agli interventi di apertura/chiusura impianti, pulizia, ecc...;
  - piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
  - nominativo del tecnico/impresa specializzato per la riparazione e la sostituzione di apparecchiature elettriche ed idrauliche;
  - nominativo di un rappresentante, con scopi di vigilanza, presso l'impianto per tutta la durata dell'apertura degli impianti sportivi;
- e) riscuotere la quota stabilita per terzi, secondo le tariffe eventualmente definite, o approvate, dal Comune e dallo stesso comunicate;
- f) curare la pulizia dell'impianto, secondo necessità, con spese a proprio carico, dovendosi intendere ivi ricompresi tutti gli adempimenti necessari per la igienizzazione degli ambienti, sanificazione ed attività similari;
- g) sollevare il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l'affidatario ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 codice civile;
- h) curare i piccoli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti, facendosi carico delle relative spese. L'affidatario si impegna a mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare all'ente proprietario, al termine del periodo di durata della presente convenzione, in perfetto stato di funzionalità;
- i) provvedere a proprie cure e spese alla gestione delle strutture e dei beni oggetto di concessione per tutta la durata della stessa e dovrà, in via esemplificativa e non esaustiva, ad effettuare quanto segue:
  - provvedere alla corretta gestione ordinaria degli impianti, al mantenimento di un elevato livello di decoro e pulizia degli edifici e degli spazi esterni;
  - accollarsi le spese riferite alle utenze previa voltura di tutti i contatori esistenti e/o da realizzare, La voltura andrà effettuata al momento della consegna delle strutture e sarà a carico del Concessionario.
  - provvedere al pagamento dei tributi e/o tasse eventualmente dovuti per la struttura, nonché al pagamento della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti;
  - provvedere alle spese di conduzione, custodia, guardianeria, pulizia;
  - provvedere alla manutenzione ordinaria;
  - provvedere all'apertura chiusura e sorveglianza degli impianti e di tutti gli immobili e beni mobili oggetto della concessione;

- garantire un efficiente e continuo servizio di pulizia ordinaria e straordinaria e dei locali e degli impianti, delle aree verdi comuni, del parcheggio auto e del piazzale, Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con propri mezzi e con proprio personale;
  - assicurare la custodia degli edifici e degli impianti, nonché delle attrezzature. La diligente custodia degli edifici e degli impianti deve essere assicurata in via continuativa e senza interruzioni nei giorni festivi. In caso di assenza per grave impossibilità, il servizio può essere garantito da terzi, .
- j) realizzare le eventuali migliorie proposte in sede di offerta tecnica; l'affidatario deve intendersi obbligato alla relativa esecuzione/realizzazione, in mancanza della quale il Comune di Ronco all'Adige potrà far valere la risoluzione del rapporto per inadempimento;
  - k) garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, compresa l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.
  - l) sostenere tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria.
  - m) provvedere ad intestare a proprio nome i contatori ed i contratti relativi.
  - n) consentire l'accesso e l'uso gratuito degli impianti alle scuole.
  - o) impegnarsi alla riduzione dei costi energetici attraverso la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico.
  - p) provvedere all'individuazione di un referente degli impianti sportivi e mettere a disposizione i suoi recapiti telefonici.
  - q) predisporre entro il 31 gennaio un rendiconto annuale (dell'anno precedente) analitico ed una relazione sullo stato degli impianti sportivi e dei principali interventi di manutenzione eseguiti.
  - r) garantire l'apertura e la chiusura dei cancelli di accesso su Via Mazzini.
  - s) iscrivere il personale, anche volontario, a qualsiasi titolo impiegato, alle assicurazioni obbligatorie.
  - t) provvedere con propri oneri alle eventuali omologazioni federali degli impianti, secondo le normative vigenti in materia.
  - u) per ogni attività promossa o svolta, verificarne la compatibilità, provvedendo eventualmente a richiedere ed ottenere le eventuali abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari richiesti dalla specifica iniziativa, secondo le norme vigenti.
  - v) informare tempestivamente il Concedente in relazione a ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'erogazione dei servizi, la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del contratto,
  - w) garantire l'utilizzo degli impianti sportivi che al momento dell'affidamento in concessione sono già stati autorizzati dal Comune;
  - x) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal contratto.
  - y) Convenire con l'Amministrazione Comunale che gli impianti sportivi manterranno una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero non dovrà caratterizzarsi come uso esclusivo del gestore, ma dovrà garantire a chi ne facesse richiesta l'uso, ancorchè oneroso.

#### ART. 8 – GESTIONE ECONOMICA

L'affidamento in concessione prevede che il soggetto individuato si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi con la conseguenza che in condizioni operative normali, non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto di concessione.

Tutti gli introiti (tariffe) derivanti dalla gestione degli impianti sportivi, spettano al Concessionario, ivi compresi quelli derivanti da spettacoli pubblici, dall'uso degli spazi pubblicitari, i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione autonomamente acquisiti e liberalità corrisposte da soggetti pubblici e privati. Le tariffe saranno dovute al concessionario sin dal momento della consegna urgente e quindi anche in relazione alle prenotazioni di cui all'Allegato I espletate dopo la consegna urgente del servizio.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare le tariffe in misura non superiore a quelle approvate dalla Giunta Comunale di Ronco all'Adige.

Le tariffe saranno riscosse e gestite dal Concessionario che dovrà tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali tempo per tempo vigenti. Il concessionario potrà applicare sconti rispetto alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale, ma l'eventuale perdita sarà a carico del Concessionario che nulla potrà pretendere dal Comune.

Le tariffe dovranno essere affisse ai vari ingressi della struttura in modo che siano facilmente individuabili. Il concessionario ne dovrà dare adeguata pubblicità con ogni mezzo, anche informatico. Il Concessionario deve gestire gli impianti attivandosi concretamente per la promozione di iniziative che tendano al massimo e migliore utilizzo delle strutture e porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per ridurre i consumi ed ottenere la massima economicità e redditività.

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del Concessionario, quest'ultimo deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, relativa alla gestione degli impianti, al fine di permettere l'esercizio del controllo al Comune concedente, con l'indicazione delle seguenti voci (da considerarsi non esaustive):

**Proventi:**

- Quote associative;
- Tariffe per utilizzo impianti;
- Contributi pubblici ed istituzionali (Comune, Provincia, Coni, Fondazioni ed altri Enti);
- Rimborsi vari;
- Erogazioni liberali (donazioni, lasciti, etc.);
- Biglietti ingresso gare;
- Proventi pubblicitari e sponsorizzazioni;
- Locazioni commerciali;
- Altre entrate commerciali (per es. Bar ristorante);
- Proventi da manifestazioni pubbliche e/o aperte al pubblico, sportive ed extrasportive;

**Oneri:**

- Spese generali d'amministrazione (utenze);
- Assicurazioni;
- Fitti passivi e/o canoni concessori;
- Spese per manutenzioni, riparazioni, migliorie, addizioni;
- Spese per personale dipendente;
- Compensi per collaboratori;
- Imposte, tasse e tributi;
- Altre spese (indicare).

Ogni movimento contabile di cui sopra deve trovare dimostrazione in specifica documentazione.

Il Comune può integrare e/o modificare in ogni momento l'elenco delle voci di cui sopra, dandone comunicazione al Concessionario.

#### ART. 9 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il Concessionario deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno all'Amministrazione Comunale, un rendiconto gestionale, in forma auto dichiarativa sotto la propria responsabilità, che dovrà contenere:

- contabilità con indicazione dei proventi e degli oneri (movimenti in entrata ed in uscita) per la gestione degli impianti sportivi, al fine di permettere l'esercizio di controllo al Comune concedente;
- relazione sul complessivo andamento annuale della gestione in relazione agli impegni presi, con un prospetto riassuntivo dei vari utilizzi da parte degli utenti e delle attività promosse o svolte dal Concessionario. La relazione dovrà contenere i seguenti dati minimi: numero dei singoli utenti e di associazioni che hanno utilizzato gli impianti sportivi distinti per utilizzo (palazzetto, campi tennis, ecc...) ed ore utilizzate da parte del Concessionario, iniziative e manifestazioni effettuate;
- descrizione dello stato di manutenzione generale ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria, nonché gli ulteriori interventi e/o migliorie effettuate nel corso dell'anno di riferimento ed i relativi costi;
- copia dello statuto, se modificato;
- elenco dei soci e composizione del consiglio direttivo in carica;
- elenco nominativo del personale adibito alle varie attività di gestione (operatori/addetti agli interventi, ecc...). Nominativo del Responsabile degli impianti e della sicurezza, eventuali copie di contratti con le ditte di manutenzione ordinaria.

Il Comune può richiedere integrazioni e/o spiegazioni e/o documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli contabili.

Prima, comunque, dell'avvio di ogni stagione/anno di gestione andrà presentato al Comune:

- elenco degli addetti con le relative mansioni ed inquadramento professionale;
  - le nomine effettuate in applicazione della vigente normativa sulla sicurezza.
- Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante.

#### ART. 10 – UTENZE

1. Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla volturazione ed al pagamento delle utenze relative alla fornitura di energia elettrica, acqua, telefono, ad esclusione della linea telefonica presso la sala associazioni del piano terra del palazzetto, con intestazione al Concessionario medesimo dei relativi contratti, entro 30 giorni.
2. Compete al concessionario anche il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti per la quale dovrà aprire la relativa utenza.
3. I contratti relativi alle utenze che saranno a carico del Concessionario riguardano la sola struttura del palazzetto dello sport. Rimangono a carico del comune le utenze relative alla palestra scolastica.
4. Alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in attesa della volturazione al Concessionario entrante. Spetterà al Concessionario uscente l'eventuale conguaglio delle spese per il periodo di propria gestione.
5. Alla data di inizio della Concessione così come a quella della scadenza della gestione verranno effettuate le letture dei vari contatori in contraddittorio tra il Concessione uscente e il Concessionario entrante, alla presente di un tecnico comunale.

#### ART. 11 – ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

Sono a carico del Comune di Ronco all'Adige:

- mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree, gli impianti sportivi, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle parti e assicurando, per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimi destinati all'esecuzione del contratto.
- Vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del Concessionario.
- gli oneri per la manutenzione straordinaria e comprendono le opere e le modifiche necessarie per adeguare e sostituire parti anche strutturali degli impianti, purchè non conseguenti ad incuria o dolo.
- Interventi di manutenzione straordinaria di modesta entità possono essere eseguiti dal Concessionario, previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione effettuata con deliberazione di Giunta e conseguente determinazione di assunzione del relativo impegno di spesa.
- Nei casi di cui al punto che precede al Concessionario verranno pagate le spese sostenute sulla scorta della completa documentazione tecnico contabile relativa agli interventi autorizzati.
- l'erogazione del corrispettivo di cui all'art. 7, a titolo di concorso nelle spese di gestione, che verrà erogato in conformità a quanto precisato nella convenzione di gestione da stipularsi tra Comune ed affidatario.
- è a carico dell'Ente l'assicurazione per furto e incendio dell'immobile.

#### ART. 12 - MIGLIORIE ED INVESTIMENTI

Il Concessionario, nel corso della gestione degli impianti, potrà eseguire a sua cura e spese ogni intervento di adeguamento, ristrutturazione, miglioria o adattamento che riterrà utile alle proprie esigenze, previa autorizzazione da parte del Comune.

È escluso qualsiasi compenso al Concessionario per le migliorie e le addizioni apportate ai beni concessi.

#### ART. 13 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

1. Il Comune consente al Concessionario la raccolta della pubblicità e delle sponsorizzazioni nelle varie forme previste dalla legislazione vigente. Gli introiti di tale raccolta saranno di piena ed esclusiva spettanza del Concessionario stesso.
2. I contenuti dei messaggi pubblicitari no dovranno essere contrari alle morale, all'ordine pubblico, escludendo qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi).
3. Le sponsorizzazioni non devono comportare conflitti di interessa tra l'attività pubblicizzata e quella istituzionale e non devono comportare danno all'immagine del Comune. E' fatto divieto di accettare sponsorizzazioni aventi come oggetto messaggi:
  - a) di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;
- d) messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.

4. L'installazione delle strutture ed impianti pubblicitari è subordinata all'acquisizione delle prescritte autorizzazioni ed al pagamento delle relative imposte, se dovute.

#### ART. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla corretta esecuzione della gestione, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 13 del bando con le modalità di cui al Codice dei Contratti. La predetta garanzia n. \_\_\_\_\_ rilasciata da [\_\_\_\_\_], è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 117, comma del Codice dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 106, comma 8, del Codice.

Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

Il Comune provvederà allo svincolo della polizza al termine della concessione previa verifica del puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti.

La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'ufficio competente.

#### ART. 15 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

1. Il Comune resta impegnato ad assicurare i fabbricati e gli impianti contro danni da incendio e eventi atmosferici, furto e Responsabilità Civile.

2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente, della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto anche in caso di subappalto, è responsabile, quindi, di tutte le attività a suo carico derivanti dal contratto, in particolare, è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto, nei documenti contrattuali e negli allegati (ivi compreso il capitolato) sono state esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l'erogazione dei servizi e la manutenzione;
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione del servizio e delle attività connesse.

3. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell'attuazione del contratto per qualsiasi causa, ivi comprese le giornate di utilizzo gratuito degli impianti a favore dell'Amministrazione secondo quanto previsto nel presente atto.

4. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

5. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori o inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto e di quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

6. A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

7. L'Amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamata da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione degli impianti sportivi e dall'esecuzione dell'attività oggetto del contratto.

8. Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto, dovrà altresì stipulare in via preventiva una polizza assicurativa per responsabilità civile emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione della concessione.

Il concessionario presenta a tale scopo la garanzia RCT n. \_\_\_\_\_ rilasciata da [\_\_\_\_\_], con un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 1.500.000,00.-.

9. La polizza deve includere; a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei servizi; b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione; c) i danni ai beni del Concedente in consegna e/o custodia del Concessionario imputabili a responsabilità del Concessionario medesimo, o di soggetti di cui lo stesso debba rispondere.

10. Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 10 giorni prima della data prevista per l'avvio della fase di gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima.

11. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

12. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

13. Il concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

14. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

15. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata a fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

16. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

17. Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata della concessione e copia delle medesime deve essere depositata presso l'Ufficio Tecnico – Edilizia Pubblica del Comune di Ronco all'Adige, mediante invio alla pec istituzionale dell'Ente, entro e non oltre 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione del servizio.

18. Il Concessionario deve altresì consegnare all'Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

#### ART. 16 – FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore gli eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende

adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20.

Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 20.

Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di eseguire il servizio ovvero di fruire dell'impianto sportivo, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile con le conseguenti conseguenze in merito alla restituzione del contributo comunale eventualmente corrisposto in eccedenza rispetto all'equilibrio economico finanziario.

#### ART. 17 – VIGILANZA E CONTROLLO

L'ente concedente si riserva la facoltà di provvedere alla vigilanza e al controllo sul servizio e sulla conduzione degli impianti. Il concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile unico del procedimento e i relativi uffici di supporto.

La vigilanza e il controllo non implica in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso degli impianti sportivi affidati in gestione delle attrezzature e degli accessori.

Tale responsabilità ricadrà sempre sul concessionario.

In caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti diversi dal Concessionario quest'ultimo è comunque tenuto a vigilare e controllare il corretto uso del medesimo degli arredi e delle attrezzature.

Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo l'ente avrà facoltà di verificare in ogni momento, tramite propri incaricati, il buon andamento della gestione, predisponendo viste sopralluoghi o quant'altro venga ritenuto di volta in volta necessario anche al fine dell'accertamento del corretto utilizzo dell'impianto e delle attrezzature, il rispetto delle tariffe e degli impegni contrattuali assunti dal concessionario.

Saranno possibili anche indagini relative alla soddisfazione degli utenti, per esempio, sull'ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti, verificando il quadro degli utilizzi complessivi, l'effettivo svolgimento dell'attività di custodia e guardiania conduzione e manutenzione ordinaria, rispetto degli effettivi livelli qualitativi e quantitativi definiti nel presente atto e nell'offerta presentata.

#### ART. 18 – CESSIONE, SUB-CONCESSIONE e SUB APPALTO

È vietata qualsiasi cessione parziale o totale della concessione

È vietata la sub concessione.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e quindi le eventuali parti che si intendono subappaltare dovranno essere indicate in sede di offerta. Ai sensi dell'art. 119 comma 4 del d.lgs. 36/2023 il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all'aggiudicazione della Concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti

nello svolgimento delle attività oggetto della presente concessione. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest'ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 119, comma 7, d.lgs. 36/2023. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### ART. 19 – VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE IMPIANTI.

Alla stipulazione della convenzione verrà redatto un verbale di consegna degli impianti, delle attrezzature ed arredi di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati alla scadenza della concessione nelle medesime condizioni e qualità.

Tale verbale verrà allegato al presente contratto.

Nelle more della stipula della convenzione la consegna degli impianti e delle altre strutture oggetto di concessione potrà avvenire in via anticipata, mediante redazione di apposito verbale.

Allo spirare del termine di efficacia della convenzione, e/o in tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata dovrà essere redatto, in contraddittorio tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, un ulteriore verbale di riconsegna, da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni ed eventuali deterioramenti che saranno a totale carico e spese del Concessionario.

In ogni caso di cessazione della gestione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, il Comune concedente può disporre che il Concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione.

Le eventuali opere impiantistiche realizzate dal Concessionario durante il periodo di gestione passeranno al termine della concessione nella proprietà del Comune senza che nulla sia dovuto al Concessionario, il quale sarà tenuto eventualmente in proprio a far fronte ad eventuali mutui e debiti contratti ancora da estinguere.

#### ART. 20 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate: i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 15.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestat/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

4. Il RUP può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1: a) i Corrispettivi di cui all'articolo 5 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo 7 giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale; b) qualora la sospensione ecceda i 7 giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda I 180 GIORNI comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 20.

6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali.

#### ART. 21 – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario

Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni gestione dell'Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
- b) i casi di sospensione di cui all'articolo 20, qualora il periodo di sospensione ecceda i 180 giorni;
- c) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 15;

La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

#### ART. 22 – CONTROLLI

Il Comune si riserva ogni più ampio intervento di controllo sull'andamento e sull'esercizio della concessione in vista delle finalità di pubblico interesse che con essa si intende precipuamente perseguire per la più ampia divulgazione della pratica sportiva, per il cui esercizio gli impianti sono stati affidati. Pertanto, la vigilanza ed il controllo del Comune potranno esplicarsi attraverso ispezioni, anche giornalieri di ordine tecnico-amministrativo ed igienico-sanitario, mediante propri funzionari appositamente delegati allo scopo, ovvero con incaricati dal Comune medesimo.

#### ART. 23 – DECADENZA

Il Concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine massimo di 15 (quindici) giorni, nei seguenti casi:

- Mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto;
- Mancata stipula e/o presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative nei termini previsti;
- Mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- Cessione della concessione;
- Scioglimento dell'associazione/società contraente;
- Verificarsi di procedure concorsuali o fallimentari nei confronti del Concessionario;
- Gravi e reiterate contestazioni da parte delle autorità in relazione allo svolgimento delle attività sportive o alla gestione degli impianti.

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel comma 1.

La decadenza della concessione opera, inoltre, di diritto quando nei confronti del Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

#### ART. 24 – REVOCA

Il Comune concedente può procedere in qualsiasi momento alla revoca, in tutto o in parte, della concessione, con decisione motivata ed insindacabile, nei seguenti casi:

- Per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- Per gravi motivi di ordine pubblico.

Il Concessionario è tenuto alla riconsegna degli impianti e alla presentazione del rendiconto finale della gestione, entro 60 (sessanta) giorni dalla revoca.

Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso.

#### ART. 25 – RECESSO

Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 20, la Parte interessata recede dal Contratto.

In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione/RUP, apposito verbale entro [10] giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci: a) il valore del servizio realizzato realizzata conformemente ai documenti contrattuali b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, e. All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei vantati dal Concedente. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [3] mesi successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 190 del Codice.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera in conformità con le previsioni di cui all'articolo 190 del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

#### ART. 26 – PENALI

1. Ogni inadempimento del concessionario a qualunque obbligo previsto nella concessione è contestato per iscritto con l'assegnazione di congruo termine, non inferiore a sette giorni, per presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni.

2. Per l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, è stabilita a carico del Concessionario una sanzione di € 100,00 per ogni giorno di inadempimento degli obblighi contrattuali.

3. Valutate le eventuali giustificazioni l'Amministrazione procederà, se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste trattenendone l'importo dalla rata del contributo da corrispondere

#### ART. 27 – COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];

b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

#### ART. 28 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia concernente la convenzione o connessa alla stessa. Qualora ciò non sia possibile per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione, il foro competente sarà esclusivamente il Tribunale di Verona

#### ART. 29 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante l'utilizzo di un conto corrente "dedicato", bancario o postale.

#### ART. 30 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

La concessione della gestione è soggetta alla legislazione vigente in materia di antimafia.

**ART. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. INFORMATIVA.**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento.

**ART. 32 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Qualsiasi spesa o imposta di legge applicabile ed inerente alla convenzione e consequenziale a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Concessionario.

Il Concessionario assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse relative all'affidamento di che trattasi, con rinuncia a qualsiasi diritto di rivalsa eventualmente riconosciuto nei confronti del Comune.

**ART. 33 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia Pubblica – Arch. Federica Aldegheri.

**ART. 34 – DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO.**

L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al comune tutte le circostanze e i dati che, rilevanti nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

Restano a carico dell'appaltatore tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla escludo necessari per l'esecuzione del servizio.

Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato di gara, e nel presente contratto, le parti faranno riferimento per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e a quelle vigenti in materia di forniture di beni e pubblici servizi.

IL CONCEDENTE

---

IL CONCESSIONARIO

---